



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 49/26

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.30958 del registro di Segreteria su ricorso proposto
dal Signor

B. F., nato a OMISSIS, residente in OMISSIS, (C:F: OMISSIS),
rappresentato e difeso, in forza di procura in calce all'atto introduttivo,

dall'Avv. Giampiero Chiodo del Foro di Milano

(giampiero.chiodo@milano.pecavvocati.it), con domicilio eletto in Milano,

Via Edmondo De Amicis n. 33, presso lo studio legale del difensore,

avverso

L'I.N.P.S., sedi di Milano e Bergamo, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti,

dall'Avv. Giulio Peco e dall'Avv. Roberto Maio, con domicilio eletto in
Milano, Via M. e G. Savarè n.1.

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione
Centrale per le Risorse Umane, Servizio Trattamento di Pensione e
Previdenza, in persona del Ministro *pro tempore*,

PER L'ACCERTAMENTO

	e la conseguenziale declaratoria dell'illegittimità del silenzio inadempimento	
	formatosi sull'atto giudizialmente notificato alle amministrazioni resistenti il	
	18 febbraio 2025, concernente diffida e messa in mora finalizzata al	
	conferimento del trattamento pensionistico di privilegio richiesto il 2 agosto	
	2022, per patologia relativa ad esiti di intervento artroscopico in pregresso	
	trauma distorsivo ginocchio sx con lesione L.C.A.	
	E PER LA CONDANNA	
	delle Amministrazioni evocate in giudizio, in solido fra loro, alla	
	liquidazione in favore del ricorrente del trattamento pensionistico di	
	privilegio per l'infermità relativa agli esiti intervento artroscopico in	
	pregresso trauma distorsivo del ginocchio sx con lesione L.C.A. nella misura	
	corrispondente alla Tabella B, per anni 4, allegata al D.P.R. 30 dicembre	
	1981, n. 834, determinata dal Collegio Medico Militare di Milano n.	
	OMISSIS del 26 giugno 2024, con liquidazione del relativo beneficio dalla	
	data della domanda, maggiorato di interessi legali e rivalutazione come per	
	legge dal giorno del dovuto a quello di effettivo soddisfo.	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio, depositato l'1.10.2025.	
	Esaminati gli altri atti e i documenti di causa.	
	Tenuta l'udienza del 12.2.2026, presente, per l'INPS, su delega dell'avv.	
	Giulio Peco, l'Avv. Stefania Sarzi Puttini. Nessuno presente per la parte	
	ricorrente e per il Ministero dell'Interno.	
	FATTO	
	Il ricorrente - già Ispettore Superiore della Polizia di Stato, in servizio	
	presso il Distaccamento della Polizia Stradale di Treviglio, in quiescenza	
	dall'1 agosto 2022 - esponeva che con domanda presentata il 2 agosto 2022	
	2	

	all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Ente subentrato dall'1	
	ottobre 2005, in applicazione del disposto di cui all'art. 2, comma 1, Legge	
	del 08 agosto 1995, n. 335, nella gestione delle pensioni e degli altri Istituti	
	Previdenziali per gli appartenenti alla Polizia di Stato) e, nel contempo,	
	trasmessa anche al Ministero dell'Interno, chiedeva il conferimento della	
	pensione privilegiata per l'infermità relativa agli esiti di un intervento	
	artroscopico in pregresso trauma distorsivo del ginocchio sx con lesione	
	L.C.A. già riconosciuta dipendente da causa di servizio con D.M. n.	
	OMISSIS del 20 marzo 2007, previo favorevole parere del Comitato di	
	Verifica per le Cause di Servizio n. 38058 del 20 aprile 2004.	
	Con successivo atto n. OMISSIS del 24 ottobre 2023, il Ministero	
	dell'Interno invitava l'Ente Previdenziale all'espletamento dell'istruttoria	
	relativa al procedimento, trasmettendo all'uopo la relativa documentazione	
	sanitaria ed amministrativa.	
	Nel corso del procedimento, il ricorrente veniva sottoposto a visita	
	presso il Centro Ospedaliero di Milano che riteneva tale infermità ascrivibile	
	alla Tabella B, per anni 4, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, ai	
	fini della determinazione della misura del trattamento di privilegio, come da	
	verbale n. OMISSIS del 26 giugno 2024.	
	Nondimeno, il procedimento per il conferimento del trattamento	
	pensionistico di privilegio non risulterebbe, ad oggi, ancora concluso,	
	nonostante lo spirare del termine massimo temporale entro cui l'Ente	
	Previdenziale avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del trattamento	
	pensionistico di privilegio.	
	Sulla base di quanto previsto dal Regolamento di cui al D.P.R. 29	
	3	

	ottobre 2001, n. 461 in ordine al procedimento di riconoscimento delle	
	malattie dipendenti da causa di servizio nonché della concessione del	
	trattamento pensionistico di privilegio, il termine massimo di conclusione di	
	detto procedimento risulterebbe pari a 290 giorni, con la conclusione che	
	detti termini, decorrente dal 2 agosto 2022 (data di presentazione della	
	precitata domanda) risulterebbe scaduto il 19 maggio 2023 senza che	
	l'I.N.P.S. - quale Ente previdenziale subentrato dall'1 ottobre 2005, in	
	applicazione dell'art. 2, comma 1, Legge 08 agosto 1995, n. 335, nella	
	gestione delle pensioni e degli altri Istituti previdenziali del personale della	
	Polizia di Stato - abbia provveduto in merito.	
	Con atto di diffida e messa in mora notificato giudizialmente il 18	
	febbraio 2025, il ricorrente avrebbe quindi diffidato sia l'Ente Previdenziale	
	che il Ministero dell'Interno a concludere il procedimento finalizzato al	
	conferimento del richiesto trattamento pensionistico di privilegio entro il	
	termine di 60 giorni a decorrere dalla data di notifica dell'atto di diffida.	
	Il termine sarebbe spirato il 19 aprile 2025.	
	Il perdurante inadempimento delle amministrazioni intime,	
	nonostante l'ampio decorso del termine per provvedere, legittimerebbe la	
	presente azione giudiziaria.	
	In conclusione, veniva domandato:	
	- Di accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio rifiuto formatosi	
	sull'atto giudizialmente notificato in data 18 febbraio 2025,	
	concernente diffida a concernente diffida e messa in mora per il	
	conferimento del trattamento pensionistico di privilegio richiesto il 2	
	agosto 2022 in relazione agli esiti di intervento artroscopico in	
	4	

	pregresso trauma distorsivo del ginocchio sx con lesione L.C.A..	
	- Di condannare le Amministrazioni evocate in giudizio, in solido fra	
	loro, alla liquidazione in favore del ricorrente del trattamento	
	pensionistico di privilegio per l'infermità relativa agli esiti intervento	
	artroscopico in pregresso trauma distorsivo del ginocchio sx con	
	lesione L.C.A. nella misura corrispondente alla Tabella B, per anni 4,	
	allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, determinata dal Collegio	
	Medico Militare di Milano n. OMISSIS del 26 giugno 2024, con	
	liquidazione del relativo beneficio dalla data della domanda (2 agosto	
	2022), maggiorato di interessi legali e rivalutazione come per legge	
	dal giorno del dovuto a quello di effettivo soddisfo.	
	- Con vittoria di spese, diritti ed onorari.	
	Con Decreto di Fissazione di udienza del 15.10.2025, il giudizio	
	veniva chiamato per l'odierna udienza di discussione.	
	L'INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata il 2.2.2026	
	e ha eccepito di aver provveduto a liquidare il trattamento secondo l'ordine	
	di lavorazione delle pratiche.	
	In particolare, ha evidenziato quanto segue.	
	- Con domanda del 2.5.2022, il ricorrente domandava la liquidazione	
	della pensione di privilegio per la patologia: trauma ginocchio	
	sinistro.	
	- La documentazione inerente il diritto alla pensione di privilegio	
	sarebbe risulterebbe correttamente acquisita, in ossequio alla nota	
	operativa ex Inpdap 27/2007.	
	- Al fine di verificare il diritto alla pensione di privilegio, risulterebbe	
	5	

	necessario acquisire il parere sulla causa di servizio come previsto	
	dal dpr 461/2001 e il verbale della CMO con l'indicazione	
	dell'ascrivibilità della patologia richiesta.	
	- Con messaggio OMISSIS sarebbe stata disposta l'istruttoria a cura	
	del Ministero dell'Interno, in un'ottica di collaborazione con il	
	predetto ente, per gli ex dipendenti del Ministero, che pertanto	
	provvede ad inviare all'Istituto previdenziale tutta la documentazione	
	necessaria alla liquidazione della prestazione al termine dell'attività	
	istruttoria.	
	- In data 18/2/2025 il ricorrente avrebbe inviato una diffida per la	
	definizione dell'istanza, alla quale l'ufficio avrebbe risposto con Pec	
	del 1./3.2025 facendo presente che si sarebbe provveduto alla verifica	
	della documentazione al fine di liquidare la prestazione entro l'anno	
	in corso, considerato l'ordine cronologico di lavorazione delle istanze	
	di pensione di privilegio in carico alla sede, come peraltro già	
	comunicato al ricorrente tramite il servizio "inps risponde".	
	- Premesso quanto sopra, a seguito della ricezione della	
	documentazione prevista per la liquidazione della pensione di	
	privilegio, l'INPS avrebbe verificato che l'ascrivibilità alla patologia	
	oggetto di istanza era stata valutata con riferimento alla Tabella B	
	(indennità una tantum in luogo di pensione).	
	- Pertanto, con atto del 17.10.2025 si sarebbe provveduto a liquidare	
	l'indennità una tantum come da documentazione allegata.	
	- La prestazione previdenziale sarebbe stata comunque definita prima	
	della notifica del ricorso, avvenuta all'Ufficio pensioni in data	
	6	

	18.11.2025, mentre la lavorazione dell'una tantum sarebbe stata	
	effettuata in data 14.10.2025.	
	L'ente previdenziale ha quindi chiesto che venga dichiarata la	
	cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese di	
	lite,	
	Con memoria depositata il 9.2.2026, si è costituito in giudizio il	
	Ministero dell'Interno.	
	Dopo aver richiamato l'art. 2, comma 1, Legge n. 335/1995 – a mente	
	della quale dall'1.10.2005 l'INPS è subentrato nella gestione delle pensioni e	
	degli altri istituti previdenziali del personale della Polizia di Stato –	
	l'amministrazione ministeriale ha evidenziato di aver curato l'istruttoria	
	della pratica previdenziale di privilegio e di aver puntualmente relazionato in	
	merito all'ente previdenziale per la successiva liquidazione del trattamento	
	privilegiato una -tantum in favore del ricorrente. Ha quindi concluso	
	domandando l'estromissione dal giudizio con vittoria di spese.	
	Con memoria depositata il 2.2.2026 la difesa del ricorrente ha	
	insistito per la condanna alle spese dell'INPS in virtù del principio della	
	soccombenza virtuale, avuto riguardo al fatto che i termini per provvedere	
	sarebbero ampiamente scaduti e che la liquidazione della pensione	
	privilegiata – contrariamente a quanto rappresentato dall'INPS - sarebbe	
	intervenuta in data successiva al deposito del ricorso presso questa Sez.	
	Giurisdizionale.	
	La difesa ha richiamato l'art. 92, comma 2, c.p.c. e ha concluso	
	insistendo per la condanna dell'INPS alle spese del giudizio.	
	All'odierna udienza la difesa dell'INPS ha concluso in conformità	
	7	

	agli atti depositati in giudizio.	
	Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con	
	formalizzazione del dispositivo nel verbale d'udienza.	
	DIRITTO	
	In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato il merito	
	della controversia.	
	Sulla base della documentazione agli atti deve essere dichiarata la	
	cessata materia del contendere nei confronti del ricorrente B., atteso che la	
	sua domanda formulata in giudizio, finalizzata ad ottenere il riconoscimento	
	della pensione privilegiata <i>una tantum</i> per il trauma distorsivo ginocchio sx	
	con lesione l.c.a., risulta disposta dall'INPS nell'ottobre 2025,	
	successivamente alla presentazione del ricorso tramite il suo deposito presso	
	la Segreteria della Sezione Giurisdizionale (cfr. la documentazione allegata	
	dalla difesa dell'INPS – Allegato B del Fascicolo di parte).	
	Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle	
	spese del giudizio, avuto particolare riguardo alla circostanza, evidenziata	
	dalla difesa dell'INPS, che l'istituto previdenziale, a fronte della diffida ad	
	adempiere del 18.2.2025, rispondeva con nota del 12.3.2025 informando il	
	ricorrente che la liquidazione del trattamento di privilegio sarebbe	
	intervenuta entro l'anno nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo	
	dell'istanza.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente	
	pronunciando,	
	8	

[illegible]